

**DELIBERA N. 55/21/CSP**

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA ASSOCIAZIONE VIDEO PALERMO  
ETS (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE  
COMUNITARIO “VIDEO PALERMO” LCN 603) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. N DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 11/2020 - PROC. 1/21/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti dell’11 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [...]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, poi rinnovato in data 10 febbraio 2020, tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato Territoriale Sicilia, quest’ultimo ha segnalato, con nota acquisita dal Comitato testé menzionato al protocollo n. 33621 del giorno 12 ottobre 2020, la violazione da parte della Associazione Video Palermo ETS, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario “*Video Palermo*” - LCN 603, delle disposizioni normative contenute nell’art. 2, comma 1, lett. n del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per non aver rispettato l’obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7.00 e le ore 21.00.

Il CO.RE.COM. Sicilia, preso atto di quanto rilevato dall’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con atto n. CONT n. 11/2020, del 26 ottobre 2020 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Associazione Video Palermo ETS, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario

“Video Palermo” LCN 603 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lett. n. del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 per non aver rispettato l’obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7.00 e le ore 21.00 nelle giornate del 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 settembre 2020.

Per ogni giornata in cui è stata riscontrata la violazione il CO.RE.COM. ha indicato il tempo totale di programmazione, il tempo di programmazione tra le ore 7.00 e le ore 21.00, il tempo che corrisponderebbe al 50 % dei programmi autoprodotti e il tempo dei programmi considerati autoprodotti andati in onda tra le 7.00 e le ore 21.00 da cui si evince il mancato raggiungimento della quota del 50% di programmi autoprodotti.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 11/2020 l’Associazione Video Palermo ETS ha fatto pervenire le proprie memorie difensive del 23 novembre 2020 integrate da quelle del 19, 21 e 25 gennaio 2021:

Nelle memorie del 23 novembre la società ha dichiarato quanto segue: “ [Nel corso dell’ispezione dell’8 ottobre 2020] *abbiamo fatto notare che sia i telegiornali che tutte le trasmissioni informative, sportive, religiose e di approfondimento automobilistico trasmesse erano tutte prodotte direttamente dall’associazione insieme al gruppo editoriale collegato anche utilizzando contributi audiovisivi di terzi da noi rielaborati e montati [...]* Dall’analisi del Registro dei programmi trasmessi in tutte le giornate monitorate, che abbiamo verificato più volte, non figura una sola giornata nella quale la programmazione autoprodotta trasmessa sia inferiore al 60% con una media settimanale di autoproduzioni che è di circa il 70%. Riteniamo che la Vostra Contestazione sia frutto di una errata valutazione della programmazione trasmessa ed errata considerazione di alcuni programmi come non autoprodotti. Peraltro, dato che nella vostra contestazione è soltanto presente un elenco dei giorni con un calcolo finale senza che venga elencato quale programma non è stato considerato autoproduzione è per noi difficoltoso, se non impossibile, poter entrare nello specifico per chiarire le nostre ragioni. La nostra Associazione è da sempre provvista di strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Teniamo comunque a precisare che più volte l’AGCOM, come avvenuto anche nella recente delibera n. 69/19/CSP ha chiarito che il legislatore non ha mai definito in modo stringente i criteri per definire un programma autoprodotta [...]. Vi facciamo presente, inoltre, che abbiamo programmato per l’inizio della prossima settimana un ulteriore aumento delle autoproduzioni trasmesse passando dall’attuale 70% ad oltre l’80% del palinsesto giornaliero”. La parte ha chiesto, inoltre, l’elenco delle trasmissioni ritenute non autoproduzioni riservandosi di produrre ulteriori memorie difensive al fine di controdedurre in merito ad ogni programma contestato.

Nelle memorie del 19 gennaio 2021 la società ha sollecitato l’invio dell’elenco delle trasmissioni considerate dal CO.RE.COM. non autoproduzione riservandosi la facoltà di presentare ulteriori memorie difensive e facendo peraltro richiesta di essere sentiti in audizione.

Nelle memorie del 21 gennaio 2021 la società ha fatto presente di non aver ancora ricevuto un riscontro in merito alla richiesta di essere sentiti in audizione avanzata nei precedenti scritti difensivi, e di non aver ricevuto l'elenco delle trasmissioni ritenute dal CO.RE.COM non autoprodotte. A tal riguardo ha ribadito quanto segue: “[...] *Nella Vostra contestazione venivano solamente elencati i giorni contestati ed un conteggio di ore di programmazione senza specificare quali trasmissioni non erano state inserite tra quelle autoprodotte o meno. Nel palinsesto settimanale di un emittente televisiva che trasmette 24 ore al giorno sono presenti decine di trasmissioni e produzioni, senza le corrette indicazioni di quelle da Voi attenzionate come non autoprodotte, diviene molto complicato entrare nello specifico di ogni singola trasmissione trasmessa, ma ci proveremo. Per questo motivo in questa integrazione e considerato che, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto l'elenco delle trasmissioni contestate, siamo costretti ad elencare le principali nostre produzioni trasmesse nella settimana dal 14/09/2020 al 20/09/2020 per meglio chiarire come sono state da noi realizzate. Qui riportiamo un elenco di quelle che sicuramente possono essere annoverate tra le nostre autoproduzioni:*

- *Medianews: Telegiornale giornaliero con notizie locali con più edizioni realizzato presso la nostra sede;*
- *Medianews Sette giorni: Telegiornale domenicale con notizie locali con più edizioni realizzato presso la nostra sede;*
- *Vangelo per Noi: rubrica religiosa con Padre Francesco Stabile realizzata presso la nostra sede;*
- *Speciale Flash Mob: Rubrica di intrattenimento con video e montaggio da noi realizzati;*
- *Speciale Brass Group: Rubrica di intrattenimento con video e montaggio da noi realizzati;*
- *Sicilia Sera: Programma di attualità realizzato nei nostri studi;*
- *Auto magazine: Programma di approfondimento sportivo automobilistico da noi realizzato con la collaborazione di Aci che ci fornisce i video ma selezionati, elaborati e montati dalla nostra redazione e dai nostri tecnici;*
- *La Salute Vien Mangiando: Trasmissione informativa sul cibo realizzata in collaborazione con agenzia di Palermo Italtpress, a noi collegata, con cui realizziamo insieme produzioni video e progetti giornalistici;*
- *TG News: Telegiornale giornaliero con notizie nazionali in collaborazione con Italtpress ma con notizie selezionate, montante ed assemblato dalla nostra redazione;*
- *Tg Europa: Telegiornale giornaliero sull'Europa in collaborazione con Italtpress ma con notizie selezionate, montante ed assemblato dalla nostra redazione;*
- *Tg Salute: Approfondimento giornalistico sulla salute da noi realizzato;*
- *Giro del Mondo: Approfondimento giornalistico sui viaggi e le mete turistiche da noi realizzato”.*

La società dichiara, inoltre, che nel palinsesto sono anche presenti vari documentari realizzati con video forniti dal Touring club ma rielaborati con immagini

selezionate in fase di post-produzione. Considerando i programmi sopra descritti la società ritiene che arriverebbe a superare oltre il 70% dell'orario di trasmissione giornaliero dalle ore 07.00 alle 21.00. La parte, ribadisce quanto già affermato nelle precedenti memorie difensive ovvero che la contestazione sia frutto di una errata valutazione della programmazione trasmessa e di una errata considerazione di alcuni programmi come non autoprodotti. A riguardo ribadisce che il legislatore non ha mai definito in modo stringente i criteri per definire un programma autoprodotti e cita uno stralcio della delibera AGCOM n. 69/19/CSP: *“In merito all’obbligo di trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% della programmazione messa in onda tra le ore 07:00 e le ore 21:00, non essendo definiti in modo stringente dal legislatore i criteri per la classificazione di un programma autoprodotti si ritiene di accogliere le controdeduzioni e di archiviare quanto contestato nella parte relativa al mancato raggiungimento della quota del 50% di programmi autoprodotti”*.

Nelle memorie del 25 gennaio 2021 la società dichiara quanto segue: *“Innanzitutto dispiace che abbiate deciso di non dare risposta ad una chiara richiesta inviata tramite Pec in data 25/11/2020 che ci avrebbe permesso di poter meglio argomentare la nostra memoria difensiva. Dispiace ancor di più che abbiate deciso di proporre la sanzione all’AGCOM senza prima chiarire nello specifico cosa venisse contestato, senza permetterci di argomentare la nostra memoria, per come richiesto, e senza far valere il nostro diritto di essere ascoltati in audizione quando vi era tutto il tempo di portare avanti il procedimento sanzionatorio rispettando quanto previsto dalla Delibera 581/15/CONS testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative. Voi contestavate, in modo generico, che la percentuale di autoproduzioni erano meno del 50% con un calcolo da cui non si capiva quali trasmissioni fossero state considerate autoproduzioni e quale no. A nostro avviso l’onere della prova è sempre a carico di chi contesta presunte violazioni, anche per consentire a chi si difende di poter argomentare correttamente anziché dover giustificare tutto il proprio operato senza sapere cosa viene chiaramente contestato; non di meno vi abbiamo risposto in data 25/11/2020 che così non era, da nostri conteggi, e che quella percentuale era addirittura al di sopra del 70%. Vista l’impostazione della contestazione questo era l’unico calcolo possibile da inviarvi e così è stato fatto in attesa dell’elenco delle trasmissioni che invece non è mai arrivato. Diverso sarebbe stato se ci aveste dato riscontro chiarendo, per come richiesto, quale programma a Vostro avviso non avesse i crismi dell’autoproduzione. Avremmo quindi potuto, trasmissione per trasmissione, eccepire le vostre considerazioni con dati di fatto entrando nello specifico. Lo abbiamo fatto, comunque, elencandovi le principali nostre produzioni nella Pec datata 21 Gennaio 2021 così da dissolvere ogni dubbio sul fatto che nessuna regola o norma era stata infranta e che la percentuale di autoproduzione era molto più alta di quella da Voi indicata. Alla luce di quanto sopra esplicitato e visto che riteniamo fondamentale che ci venga data la possibilità di essere sentiti in audizione, si richiede che venga in autotutela momentaneamente sospeso l’iter sanzionatorio già da Voi avviato per il corretto espletamento del procedimento e per evitare che una decisione affrettata possa causare la chiusura della nostra emittente”*.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0003743 del 5 gennaio 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Associazione Video Palermo ETS fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario "*Video Palermo*".

Questa Autorità ritiene di non accogliere la proposta del Co.RE.COM. Sicilia in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva che nella Contestazione n. 11/20 non ci siano elementi di prova sufficienti a valutare il caso. La descrizione del fatto contestato è contraddistinta da genericità; per ogni giornata in cui è stata riscontrata la violazione, sono indicati i valori temporali da cui si evincerebbe il mancato raggiungimento, da parte dell'Associazione, della quota del 50% di programmi autoprodotti, ma non anche i programmi che sono stati considerati essere non autoprodotti. L'insufficienza degli elementi di prova è stata peraltro ampiamente segnalata, seppur senza alcun riscontro, dalla parte che più volte, nelle memorie difensive, ha chiesto, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, l'elenco dei programmi ritenuti essere non autoprodotti. Il mancato riscontro del Co.RE.COM. alla richiesta di audizione avanzata dalla parte ha, inoltre, inficiato il corretto svolgimento del procedimento. A tal riguardo si pone in evidenza che ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS "*I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nell'atto di contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione, anche per il tramite di un procuratore speciale informato sui fatti*".

Pertanto, considerata la mancanza di elementi di prova sufficienti a suffragare la sussistenza della violazione e l'impossibilità da parte dell'associazione di esercitare a pieno il diritto di difesa, si ritiene di dover archiviare il procedimento.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. n)* del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177 "*emittente a carattere comunitario, l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21*";

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti della associazione Video Palermo ETS, fornitore del



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

servizio di media audiovisivo a carattere comunitario “*Video Palermo*” - LCN 603” per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, lett. n. del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della associazione Video Palermo ETS, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario “*Video Palermo*” - LCN 603, con sede in Palermo (PA), Via Francesco Guardione n.3, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 11 marzo 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba